



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

composto dai Magistrati:

Dott. Ignazio Bianchi

Presidente

Dott.ssa Chiara Verdi

Giudice

Dott. Andrea Bianchi

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.8307 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per 2018, promossa da:

ROSSI MARIO, nato il 10/02/1965 in ROMA, elettivamente domiciliato in VIA TOLEDO 135 – ROMA, presso lo studio dell'avv. SPAZIANI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo,

ricorrente

contro

VERDI MARIA nata il 03/04/1970 in MILANO, elettivamente domiciliata in VIA TUVERI, 94 ROMA presso lo studio dell'avv. BALZANI RICCARDO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

resistente

e con la partecipazione del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,

intervenuto per legge

All'udienza del 14/10/2019 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:

Nell'interesse delle parti: *“Le parti chiedono che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, in data 20/05/1990, trascritto nel registro degli atti dello stato civile di detto Comune al n. 123, parte II, serie A, anno 1990, ordinando al competente ufficiale dello Stato civile di procedere alle conseguenti annotazioni dichiarando di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio stabilendo quando segue:*

- 1) la figlia minorenni Sara Rossi nata il 30/09/2018, è affidata congiuntamente, e in misura paritetica, ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica ed abitazione presso la madre.
- 2) la casa coniugale con ogni sua pertinenza, fatta eccezione per il box auto, di proprietà esclusiva del Sig. Rossi Mario, verrà lasciata da quest'ultimo nella disponibilità della Sig.ra Verdi Maria - assegnataria della stessa in sede di separazione consensuale omologata con decreto n. 1234/2015 del 2.05.2015 (RG 5678/2017) - sino al compimento del diciannovesimo anno di età della loro figlia Sara.
- 3) dal predetto evento, il Sig. Rossi potrà mettere in vendita l'immobile occupato dalla Sig.ra Verdi e dai figli, lasciando loro un ragionevole termine di tempo per liberare lo stesso. Nel caso in cui l'immobile non venga venduto con i mobili ivi contenuti, gli stessi potranno essere equamente divisi fra i coniugi (con espressa esclusione delle stanze da letto di Massimo e di Sara, complete di tutti gli arredi, che sin d'ora si considerano nella esclusiva disponibilità della Sig.ra Verdi, unitamente alla stanza da letto matrimoniale, una scrivania e il divano che si trovano nel salone, il frigorifero, il tavolo piccolo della cucina e una vetrina porta oggetti, un mobile separatore ambienti regalato dai genitori della Sig.ra Verdi alla stessa in occasione del matrimonio e la lavatrice). I sopra indicati mobili saranno, pertanto esclusi dalla loro messa in vendita e destinati alla Sig.ra Verdi, anche nell'ipotesi di vendita dell'appartamento ammobiliato.
- 4) Il Sig. Rossi, si impegna a corrispondere alla Sig.ra Verdi la somma pari al 50% del prezzo ricavato dalla predetta vendita, detratto l'importo pari ad euro 250.000,00 dallo stesso versato per il mutuo della casa, già estinto.
- 5) Resta ferma l'osservanza da parte del Sig. Rossi di quanto disposto dal Giudice Dott.ssa Verdi con provvedimento del 10.04.2019, sino alla sottoscrizione del presente verbale di accordo nanti il Giudice Dott. Andrea Bianchi. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il Sig. Rossi verserà a titolo di mantenimento dei figli, la somma di 700,00 euro per entrambi, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Dal momento della firma del rogito dell'atto di vendita dell'immobile, il predetto importo verrà ridotto ad euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il Sig. Rossi sosterrà, sempre e comunque, le spese straordinarie per i figli in misura pari al 50% .
- 6) Nei lunghi periodi di permanenza in Italia e/o all'estero per motivi di studio del figlio maggiore Massimo, l'importo relativo al mantenimento dei figli verrà versato in misura del 50%, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente ITXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato a Maria Verdi per la figlia Sara e nella restante misura del 50% sul conto corrente intestato al figlio Massimo Rossi.

7) *In relazione alle visite, i figli si accorderanno con i genitori, su come trascorrere le vacanze estive, le festività natalizie e pasquali.*

8) *In ipotesi di organizzazione di uno o più viaggi lontano dalla residenza abituale, i genitori si impegnano ad avvisarsi reciprocamente in merito e a discutere assieme la fattibilità degli stessi, anche e soprattutto sotto il profilo economico, dovendo contribuire ognuno secondo le proprie possibilità. Gli stessi, inoltre, dovranno comunicare l'uno all'altro reciprocamente, il luogo in cui verranno trascorse le vacanze, con il relativo recapito.*

9) *I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio Massimo e la minore Sara.*

10) *In virtù dell'accordo raggiunto sulle pattuizioni che precedono, i coniugi sottoscrivono il presente verbale di udienza, confermando la volontà reciproca e consensuale di ottenere un provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 4/10/2018, Mario Rossi ha domandato la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Maria Verdi, in Roma, il 20/05/1990, trascritto nel registro dello stato civile di detto Comune al n. 123, parte 2, serie A, anno 1190.

Il resistente si è regolarmente costituito in data 13/3/2019.

Con ordinanza del 10/4/2019, il Presidente f.f. ha assunto, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della legge n. 898/1970, i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi. Nella seconda fase del giudizio, all'udienza del 14/10/2019 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.

La causa, mutato il rito, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.

I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (il 11/3/2015) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 4/10/2018), sono trascorsi i termini di legge.

In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra ROSSI MARIO e VERDI MARIA.

Devono, altresì, essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figlie degli stessi coniugi.

Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma, in data 20/05/1990, tra ROSSI MARIO e VERDI MARIA, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 1990, parte2, serie A, atto n. 123, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.

Sull'accordo delle parti:

- 1) affida ad entrambi i genitori e in misura paritetica, la figlia minore Sara, con residenza anagrafica ed abitazione presso la madre.
- 2) Dà atto che la casa coniugale con ogni sua pertinenza, fatta eccezione per il box auto, di proprietà esclusiva del Sig. Mario Rossi, verrà lasciata da quest'ultimo nella disponibilità della Sig.ra Verdi Maria - assegnataria della stessa in sede di separazione consensuale omologata con decreto n.1234/2015 del 2.05.2015 (RG 5678/2017) -sino al compimento del diciannovesimo anno di età della loro figlia Sara.
- 3)Dà atto che dal predetto evento, il Sig. Rossi potrà mettere in vendita l'immobile occupato dalla Sig.ra Verdi e dai figli, lasciando loro un ragionevole termine di tempo per liberare lo stesso. Nel caso in cui l'immobile non venga venduto con i mobili ivi contenuti, gli stessi potranno essere equamente divisi fra i coniugi (con espressa esclusione delle stanze da letto di Massimo e di Sara, complete di tutti gli arredi, che sin d'ora si considerano nella esclusiva disponibilità della Sig.ra Verdi, unitamente alla stanza da letto matrimoniale, una scrivania e il divano che si trovano nel salone, il frigorifero, il tavolo piccolo della cucina e una vetrina porta oggetti, un mobile separatore ambienti regalato dai genitori della Sig.ra Verdi alla stessa in occasione del matrimonio e la lavatrice). I sopra indicati mobili saranno, pertanto esclusi dalla loro messa in vendita e destinati alla Sig.ra Verdi, anche nell'ipotesi di vendita dell'appartamento ammobiliato.
- 4) Dà atto che il Sig. Rossi, si impegna a corrispondere alla Sig.ra Verdi la somma pari al 50% del prezzo ricavato dalla predetta vendita, detratto l'importo pari ad euro 250.000,00 dallo stesso versato per il mutuo della casa, già estinto.

5) Dà atto che dalla data di sottoscrizione del presente accordo dinnanzi al giudice istruttore, il Sig. Rossi verserà, a titolo di mantenimento dei figli, la somma di 700,00 euro per entrambi, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Dal momento della firma del rogito dell'atto di vendita dell'immobile, il predetto importo verrà ridotto ad euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il Sig. Rossi sosterrà, sempre e comunque, le spese straordinarie per i figli in misura pari al 50% .

6) Dà atto che nei lunghi periodi di permanenza in Italia e/o all'estero per motivi di studio del figlio maggiore Massimo, l'importo relativo al mantenimento dei figli verrà versato in misura del 50%, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Maria Verdi per la figlia Sara e nella restante misura del 50% sul conto corrente intestato a Massimo Rossi.

7) Dà atto che in relazione alle visite, i figli si accorderanno con i genitori, su come trascorrere le vacanze estive, le festività natalizie e pasquali.

8) Dà atto che in ipotesi di organizzazione di uno o più viaggi lontano dalla residenza abituale, i genitori si impegnano ad avvisarsi reciprocamente in merito e a discutere assieme la fattibilità degli stessi, anche e soprattutto sotto il profilo economico, dovendo contribuire ognuno secondo le proprie possibilità. Gli stessi, inoltre, dovranno comunicare l'uno all'altro reciprocamente, il luogo in cui verranno trascorse le vacanze, con il relativo recapito.

8) Dà atto che i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio Massimo e la minore Sara.

Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 22/10/2019.

Il giudice estensore

Dott. Andrea Bianchi

Il Presidente

Dott. Ignazio Verdi